

A L L E G A T I

PAGINA BIANCA

Allegato n.1

R A T E I P A S S I V I

DESCRIZIONE	Consistenza		Variazioni
	al 1° gennaio	al 31 dicembre	
Rate di pensione relative a domande giacenti al 31 dicembre	413.500.000	1.048.000.000	634.500.000
Contributi afferenti l'assicurazione mista sulla vita da trasferire alla CONSAP di competenza dell'anno 1995 con scadenza nel 1996.....	322.530.000	250.001.000	-72.529.000
TOTALI ...	736.030.000	1.298.001.000	561.971.000

Allegato 2

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	originario (dato economico)	aggiornato (dato economico)	accertati	meno: rateo al 31.12.1994	piu': rateo al 31.12.1995	TOTALE (dato economico)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Contributi per il trattamento di pensione.....	25.467.000.000	26.011.000.000	26.573.019.627	-3.836.000.000	2.993.000.000	25.730.019.627
Contributi per il trattamento di fine rapporto.....	17.125.000.000	17.058.000.000	17.767.633.768	-2.597.000.000	2.013.000.000	17.183.633.768
Valori capitali e interessi giornalieri per copertura oneri ai sensi della L. 336/70:	42.592.000.000	43.069.000.000	44.340.653.395	-6.433.000.000	5.006.000.000	42.913.653.395
per trattamento di pensione.....	-	-	0	-	-	0
per maggiori prestazioni di capitale.....	50.000.000	50.000.000	22.275.681	-	-	22.275.681
TOTALE.....	42.642.000.000	43.119.000.000	44.362.929.076	-6.433.000.000	5.006.000.000	42.935.929.076

Allegato 3

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995
	originario	aggiornato	
Interessi di dilazione e differimento nel versamento dei contributi.....	6.000.000	30.000.000	26.292.765
Varie.....	35.000.000	14.936.000	47.818.811
Ammende , multe e sanzioni civili.....	65.000.000	147.000.000	75.748.000
TOTALE.....	106.000.000	191.936.000	149.859.576

SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Allegato 4

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	originario (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	impegnate (3)	meno: rateo al 31.12.1994 (4)	più: rateo al 31.12.1995 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
RATE DI PENSIONI						
Onere complessivo.....	228.771.000.000	235.948.500.000	231.634.403.310	-255.278.000	413.500.000	231.792.625.310
meno:						
- Assegno nucleo familiare a carico Gestione prestazioni temporanee lav. dipendenti.....	- 1.088.000.000	- 983.000.000	- 955.189.290			- 955.189.290
netto.....	227.683.000.000	234.965.500.000	230.679.214.020	- 413.500.000	1.048.000.000	231.313.714.020
meno:						
- Maggiori oneri pensionistici art. 23 D.P.R. n.649/1972.....	- 8.458.000.000	- 8.016.000.000	- 8.609.636.376			- 8.609.636.376
- Maggiorazioni ex comb.tl- art. 6, L. 140/85 e successive.....	- 603.000.000	- 537.000.000	- 536.471.045	-	-	- 536.471.045
- Miglioramenti pensioni - art. 2bis DL 22/12/90 convertito con legge n. 27/2/91, n. 59.....	- 3.400.000.000	- 3.959.000.000	- 3.818.000.000	-	-	- 3.818.000.000
- Miglioramenti pensionistici di cui all'art. 11, 5° comma, L.537/93.....	-	- 128.000.000	- 128.000.000	-	-	- 128.000.000
Rate pensioni carico gestione.....	215.222.000.000	222.325.500.000	217.587.106.599	- 413.500.000	1.048.000.000	218.221.606.599
ONERE PRESTAZIONI CAPITALE.....	10.050.000.000	38.050.000.000	29.882.685.902	-	-	29.882.685.902
sub totale.....	225.272.000.000	260.375.500.000	247.469.792.501	- 413.500.000	1.048.000.000	248.104.292.501
PREVENZIONE CURA INVALIDITA' PREST. ECON. E ACCESSORIE.....	59.000.000	44.000.000	6.928.743	-	-	6.928.743
TOTALE	225.331.000.000	280.419.500.000	247.476.721.244	- 413.500.000	1.048.000.000	248.111.221.244

TRASFERIMENTI PASSIVI

Allegato 5

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	originario (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	impegnati (3)	meno: rateo al 31.12.1994 (4)	piu': rateo al 31.12.1995 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
ALLO STATO:						
- Somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies della legge n.641/1978 (gia' contribuzione destinata all'ONPI).....	120.000.000	120.000.000	141.539.000	-	-	141.539.000
- per valori di copertura di periodi assicurativi	12.800.000.000	15.000.000.000	12.479.229.531			12.479.229.531
TOTALE.....	12.920.000.000	15.120.000.000	12.620.768.531	-	-	12.620.768.531
AD ALTRI ENTI:						
- Contribuzione a favore degli Istituti di patronato e assistenza sociale.....	124.000.000	124.000.000	122.667.000	-	-	122.667.000
- Contribuzione a favore Istituto medicina sociale.....	600.000	600.000	640.000	-	-	640.000
- Somme da trasferire all'INA per contributi affe- renti l'assicurazione mista sulla vita	2.127.000.000	2.118.470.000	2.206.625.000	-322.530.000	250.001.000	2.134.096.000
TOTALE.....	2.251.600.000	2.243.070.000	2.329.932.000	-322.530.000	250.001.000	2.257.403.000
TOTALE COMPLESSIVO.....	15.171.600.000	17.363.070.000	14.950.700.531	-322.530.000	250.001.000	14.878.171.531

PAGINA BIANCA

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso dell'anno 1995 il Fondo di previdenza dazieri è stato interessato da alcuni provvedimenti legislativi di carattere generale che hanno inciso e incidono sulla gestione del Fondo medesimo.

In particolare sul versante dei contributi è da menzionare il D.M. 15 gennaio 1996, emanato in attuazione dell'art. 17 della legge n. 724/1994, che ha disposto con effetto dal 1° ottobre 1995, l'aumento dell'aliquota contributiva dell' 1,90 per cento, a copertura degli oneri connessi alla rivalutazione delle pensioni di annata

Sul versante delle prestazioni è da menzionare la legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995 contenente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che sarà ampiamente illustrata successivamente.

Fra i provvedimenti in questione va ricordato che hanno continuato a trovare applicazione per le parti non modificate dalla predetta legge n. 335/1995:

- le disposizioni concernenti il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, norme ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni ai bilanci;
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, la quale contiene, all'art. 11, numerose disposizioni in materia pensionistica, già ampiamente illustrate nel precedente bilancio preventivo per il 1995 al quale si fa pertanto rinvio.

Si segnala soltanto che, con riferimento al comma 7 del citato art. 11, per effetto del quale per le pensioni del Fondo liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982 gli aumenti di cui all'art. 2-bis, comma 3 della legge 27 febbraio 1991, n. 59 sarebbero spettati dal 1° gennaio 1995 l'art. 17, comma 4°, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha ulteriormente differito al 1° ottobre 1995, la decorrenza dei predetti aumenti;

- la predetta legge 23 dicembre 1994 n. 724, pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e contenente norme in materia pensionistica.

In particolare, si segnalano:

- l'art. 11 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'età per il pensionamento di vecchiaia di cui alla tabella A allegata al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 aumenta ogni anno e mezzo anziché ogni due anni;
- l'art. 13, comma 1, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo stesso, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.
- i commi 3, 4 e 5 del predetto articolo 13 contenenti varie deroghe al blocco

dei pensionamenti, che per quanto concerne il Fondo dazieri, hanno trovato applicazione nei seguenti casi:

a) lavoratori privi della vista;

b) lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, e cioe' con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994. Ai fini della operativita' della deroga e' sufficiente che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata in tempo utile purché sussistendone i requisiti, la decorrenza della relativa autorizzazione si collochi anteriormente alla data del 28 settembre 1994, ancorché il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti ai fini del diritto alla pensione si verifichi successivamente. La deroga opera soltanto nei casi in cui gli interessati non esplichino attivita' lavorativa alla data del 28 settembre 1994. La deroga opera anche nei casi in cui l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata concessa in una gestione diversa da quella a carico della quale viene liquidata la pensione;

c) lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 sia in corso il periodo di preavviso connesso con la risoluzione del rapporto di lavoro. La comunicazione di preavviso deve essere certificata dal datore mediante espressa dichiarazione di responsabilita'. Ai fini della operativita' della deroga in parola e' necessario che il decorso del periodo di preavviso sia iniziato anteriormente al 28 settembre 1994.

Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 11, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, riferite all'analogia deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1992, n. 438 per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 28 settembre 1994 il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla presentazione delle domande stesse; il periodo compreso tra la data iniziale del preavviso e la data di

cessazione del rapporto di lavoro deve intendersi, pertanto, periodo di preavviso lavorato agli effetti della deroga in parola;

d) lavoratori che possano far valere l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza ai fini della misura della pensione.

- l'art. 17, 1° comma, che ha stabilito che con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data;
- il decreto ministeriale del 15 marzo 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89, serie generale, parte prima del 15 aprile 1995, il quale ha stabilito che possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato i lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 35 anni di contribuzione e cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994, a decorrere dal 1° gennaio 1995;
- il decreto ministeriale 16 marzo 1995 pubblicato anch'esso sulla Gazzetta Ufficiale n. 89, serie generale, parte prima del 15 aprile 1995, il quale ha disposto che possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato i lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 36 anni di contribuzione, a decorrere dal 1° giugno 1995; in pratica tale fattispecie riguarda quei soggetti che avevano 35 anni di contributi al 31 dicembre 1992;
- il decreto legge 30 giugno 1995, n. 262, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1995, recante all'articolo 3 disposizioni in materia di

pensionamento di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi, con il quale è stato disposto che il blocco dei pensionamenti di anzianità è stato prorogato sino al 31 agosto 1995. Del pari sono state prorogate le disposizioni relative alle deroghe al blocco contenute nell'articolo 13 della legge n. 724 del 1994;

- la legge 8 agosto 1995, n. 335, innanzi citata contenente norme relative al nuovo sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Si richiamano in particolare:

- l'art. 1, comma 30, che fissa la decorrenza della pensione di anzianità, ove non già prevista dai citati decreti ministeriali del 15 e 16 aprile 1995, al 1° settembre 1995 per i lavoratori dipendenti privati e pubblici che hanno perfezionato entro il termine del 1993 il requisito dei 35 anni di contribuzione.

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le decorrenze dei pensionamenti di anzianità previste dai commi 26, 29 e 30 della legge

n. 335/1995 debbono intendersi come termini iniziali a partire dai quali gli interessati che si trovino nelle condizioni richieste possono accedere al pensionamento.

Pertanto, i lavoratori che hanno maturato i requisiti per conseguire la pensione di anzianità da una determinata decorrenza hanno potuto liquidare la pensione anche da un qualsiasi mese successivo, qualora abbiano protratto il rapporto di lavoro oltre la prima decorrenza utile.

- l'art. 1, comma 32, che contiene alcune eccezioni con possibilita' quindi di liquidare la pensione di anzianita' dal 1° giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del requisito contributivo dei 35 anni, a prescindere dall'eta' dell'interessato e di presentazione della domanda di pensione. Tali eccezioni riguardano, per quanto concerne il Fondo dazieri i lavoratori privi di vista di cui alla legge 29 marzo 1985, n. 113 ed alla legge 28 marzo 1991, n. 120;
- l'art. 1, comma 36, il quale dispone che i limiti di eta' anagrafica di cui ai commi 25, 26, 27 e 28 sono ridotti fino a un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 innanzi menzionato;
- l'art. 1, comma 41, che dispone che la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime della assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70% limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui sopra è cenno. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in

godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti;

- l'art. 1, comma 43, della legge n. 335, che dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

In considerazione dell'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti vigente nel regime generale a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime, disposto dal comma 41 del citato art. 1, il comma 43 in esame trova applicazione ai Fondi sostitutivi esclusivamente per quanto concerne la pensione di reversibilità.

Le disposizioni di cui ai predetti commi 41 e 43 hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 1995.

- l'art. 2, comma 14, in materia di integrazione al trattamento minimo stabilisce che, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995, il limite di reddito per i soggetti coniugati ai fini dell'integrazione stessa e' elevato da tre a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente

dai Ministeri.

Nei confronti degli iscritti al Fondo dazieri trova applicazione il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Ministeri" emanato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1995 e pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995.

L'art. 2 del predetto contratto stabilisce che la parte normativa concerne il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 mentre per la parte economica e' valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995.

Pertanto il nuovo contratto ha riflessi sui trattamenti pensionistici liquidati e da liquidare in favore dei lavoratori cessati o che cesseranno dal servizio nel periodo della sua vigenza economica.